

Riunione del 10 marzo 2011

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli  
Vice Presidente: Avv. Massimo Rosi  
Componenti: Avv. Massimo Vergara Caffarelli (relatore)

**CAF 27/11- Appello del tesserato Simone Carnevale avverso la decisione della Commissione Giudicante Nazionale C. U. n. 16 del 28 gennaio 2011 (sospensione da ogni attività federale per mesi cinque fino al 28 giugno 2011)**

**La CAF**

- letti gli atti e esaminati i documenti
- udita la Procura Federale all'udienza di discussione
- udita la parte appellante nonché il proprio difensore

**PREMESSO CHE**

- con provvedimento del 28 gennaio 2011, la Commissione Nazionale Giudicante infliggeva al tesserato Carnevale Simone la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi cinque, fino al 28 giugno 2011, a seguito di violazione del dovere di lealtà e proibita sportiva per aver mosso, attraverso espressioni ingiuriose apparse, in data 6 novembre 2010, sulla pagina del profilo di facebook del medesimo, indimostrate accuse nei confronti di organi federali ;
- in data 4 febbraio 2011 il suddetto tesserato proponeva impugnazione avverso il provvedimento disciplinare, insistendo nella mancanza di riferibilità delle espressioni incriminate a membri od organi federali.

**RITENUTO CHE**

- non può essere posto in dubbio il contenuto lesivo dell'onore e della reputazione nelle frasi contestate, anche in base al principio del c.d. minimo etico comune a tutti gli individui, che deve essere applicato a prescindere tanto dalla

percezione che il soggetto stesso abbia della propria dignità, quanto della rappresentazione di tale valore riflesso nel giudizio dei terzi;

– la violazione del dovere di lealtà e correttezza sportiva, che rappresenta uno dei principi informativi di carattere generale e che costituisce limite insuperabile nel regolare ogni rapporto riferibile a soggetti coinvolti all'interno dell'organizzazione sportiva, deve necessariamente prescindere dalla stretta applicazione della norma penale;

– il tardivo tentativo del tesserato di scagionarsi dall'inculpazione individuando come destinatari delle espressioni pubblicate su facebook soggetti estranei all'attività federale appare del tutto inverosimile anche alla luce delle dichiarazioni rese in udienza dallo stesso, quando il Carnevale ha ammesso che, degli utenti accreditati ad accedere al proprio profilo, oltre il 60% facevano capo al mondo della pallavolo mentre solo tre o quattro al contesto del soggetto diverso cui le espressioni lesive sarebbero state riferite;

– risulta invece acclarato, in considerazione delle circostanze di tempo e delle modalità con cui le stesse furono rivolte, il riferimento ingiurioso a componenti di organi federali ;

– pertanto sono da ritenersi pienamente condivisibili le argomentazioni poste a fondamento della decisione dell'organo adito prime cure.

### **PQM**

rigetta l'appello, confermando il provvedimento della Commissione Giudicante Nazionale e dispone incamerarsi la tassa di impugnazione.

F.to il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 06.04.2011